

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI LOMBARDIA	REGIONALE	SEZIONE 15	<u> </u>
riunita con l'intervento dei Signori:				
	CRAVEIA	ROBERTO	Presidente	
	мієтто	MASSIMO	Relatore	***************************************
	MAFFEY	MARIA TERESA	Giudice	***** ** *** **

	····			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			•	
				Dott. I
h	a emesso la seguente	SENTENZA		As (Dott
1	sull'appello n. 2599/2017 depositato il 08/05/2017			
	 avverso la pronuncia sentenza n. 7870/2016 Sez:16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO contro: 			
	difeso da: NORO STEFANO VIA ROMA 26 28041 ARONA			
	proposto dall'appellante: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO			
	Atti impugnati: CARTELLA DI PAGAMENTO nº (0682015007335744	5000 IRPEF-ALTRO 2011	

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 2599/2017

UDIENZA DEL

10/09/2018 ore 14:59

N°

4200/2018

PRONUNCIATA IL:

[0 settembre 2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

09 ottobre 2018

Il Segretario

Luigi Parasiliti Bellocchi

en stato di sezione

ssistente i nontario

M. Luigi Parasiliti Bellocchi

Ssistente i nontario

M. Luigi Parasiliti Bellocchi

FATTO E DIRITTO

Ricorrendo nei termini, impugnava la cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 effettuato sul Mod. UNICO 2012 per i redditi del 2011, veniva disconosciuta la detrazione relativa alle spese di ristrutturazione sostenute nell'anno d'imposta 2008 in quanto la in allora prescritta comunicazione al Centro Operativo di Pescara era avvenuta in data successiva alla prima data di emissione delle fatture.

Parte contribuente, che non negava di aver comunicato in ritardo l'inizio dei lavori, contestava, comunque, la legittimità della cartella in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto piuttosto emettere un avviso di accertamento ex art. 38 e ss. DPR 600/73, ed eccepiva l'illegittimità della rettifica sostenendo che l'obbligo della preventiva comunicazione era stato soppresso con effetto retroattivo dall'art. 7, comma 2 lett. q), del D.L. n. 70/2011.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che reclamava la legittimità dell'iscrizione a ruolo perché eseguita conformemente all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 contestando che alla disposizione del D.L. n. 70/2011 potesse attribuirsi efficacia retroattiva.

Con sentenza depositata il 18.10.2016, la CTP di Milano, respinta la pregiudiziale di illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto correttamente effettuata all'esito del controllo documentale previsto dall'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, accoglieva il ricorso riconoscendo efficacia retroattiva al D.L. n. 70/2011 e ciò in forza del principio di legalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 secondo il quale "salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile".

Interponeva appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, che, con un unico motivo di gravame, lamentava la violazione e falsa applicazione del D.M. 41/1998 e del D.L. 70/2011 argomentando che la nuova normativa non aveva integralmente abrogato quella previgente ma aveva, in realtà, sostituito un obbligo (quello dell'invio della comunicazione) con un altro differente (l'indicazione dei dati catastali), di



talché non era plausibile l'applicazione retroattiva della norma favorevole al contribuente in quanto ciò - diversamente dalla fattispecie - avrebbe presupposto l'entrata in vigore di una disciplina nuova ed incompatibile con la prima.

Si costituiva parte appellata che si limitava a precisare che, nella sostanza, la norma introdotta nel 2011 era da intendersi innovativa in quanto aveva abrogato l'invio della raccomandata al COP istituendo un nuovo adempimento, peraltro inattuabile nell'anno di sua competenza; ribadiva poi, senza però farne oggetto di specifico appello incidentale, l'illegittimità della rettifica eseguita mediante l'utilizzo del controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

All'udienza di discussione, presenti entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello proposto dalla dall'Ufficio è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Il D.L. n. 70/2011 - c.d. Decreto Sviluppo - all'art.7 c.2 lett. q) e r) ha previsto semplificazioni in merito alla procedura inerente alla richiesta delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie (36% e 55%), con lo scopo di ridurre la burocrazia alla quale contribuenti e imprese devono sottostare; oltre al resto, è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo, da parte dei beneficiari della detrazione, di inviare preventivamente la Comunicazione della data d'inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (lett. q) del D.L.), e ciò dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore della disposizione.

Tanto delineato, la Commissione ritiene, conformemente a quanto stabilito dai primi giudici, che in forza del principio contenuto nell'art 3. D.Lgs. n. 472/1997 ("salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile") sia da escludersi la decadenza dal diritto alla detrazione per circostanze che non costituiscono più violazione.

Superato, dunque, il principio dell'ultrattività delle leggi finanziarie - che appariva in totale antitesi con norme vigenti negli altri campi del diritto - deve applicarsi anche in campo tributario il principio del favor rei in base al

Mr.

quale qualora una legge successiva irroghi sanzioni diverse, o non le preveda più, per un medesimo fatto, si applica la disposizione più favorevole (eccezion fatta per i provvedimenti di irrogazione divenuti definitivi).

Per tale ragione, assorbita ogni altra questione od eccezione, l'appello non può trovare accoglimento.

Da ultimo, quanto alla regolarità formale dell'iscrizione a ruolo - questione che comunque non ha formato oggetto di appello incidentale - si reputa che la decisione dalla CTP vada condivisa laddove l'ha ritenuta legittima "in quanto effettuata all'esito della corretta procedura di controllo documentale prevista dall'art. 36 ter del D.P.R. 600/1973".

Stante la relativa novità della delle questioni oggetto del decidere, le spese di giudizio, in deroga al generale principio della soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La CTR respinge l'appello.

Spese compensate.

Milano, lì 10.9.2018

- Il Relatore -

- Il Presidente -